

Statuto del Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua

FONDO CONOSCENZA

Articolo 1

Costituzione - Soci Fondatori

1. A seguito della sottoscrizione, in data 27 luglio 2011, tra CIU e FENAPI, d'ora innanzi anche semplicemente "Parti", del CCNL per i Dirigenti e i Quadri di Direzione e Quadri/Ricercatori dipendenti impiegati in imprese commerciali, terziario, turismo, servizi, per le piccole e medie imprese - depositato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 luglio 2011 prot. 15/IV/0017562/MA002.A002; depositato al CNEL in data 28 luglio 2011; depositato all'INAIL in data 2 agosto 2011; depositato all'INPS in data 2 agosto 2011; integrato con la dichiarazione congiunta del 2 agosto 2011 con la quale le Parti hanno preso atto degli errori materiali riscontrati nella lettura successiva del predetto CCNL; in attuazione dell'art. 9 e 9.1 del predetto CCNL e del consequenziale accordo interconfederale del 2 agosto 2011, tra:

- La Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori (di seguito anche FENAPI), con sede in Roma, Via Romagna n.26, codice fiscale: 97138130584, per la parte datoriale,
- La Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, già UNIONQUADRI e successivamente già CIU - (di seguito anche CIU), con sede in Roma, Via Gramsci n.34, codice fiscale: 97357550587, per la parte sindacale,

Che assumono la qualifica di Soci Fondatori - è costituito secondo quanto previsto dall'art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato Fondo Conoscenza;

2. Le organizzazioni sindacali (queste ultime, in forma abbreviata "OO.SS.") costitutive assumono la qualifica di Soci Fondatori (in forma abbreviata "Fondatori").

3. La qualità di Socio Fondatore si perde a seguito di formale disdetta dell' "Accordo interconfederale".

4. Sono altresì soci del Fondo, l'Associazione Ali Confsal nonché le Associazioni ammesse dal Comitato dei Soci Fondatori, di cui al seguente art. 8.

5. Il Fondo Conoscenza (di seguito denominato anche "Fondo") è istituito come Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile.

Articolo 2

Scopi

1. Fondo Conoscenza finanzia gli interventi di formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro aderenti al Fondo che operano nel settore del terziario quale ad esempio, commercio - turismo - servizi e logistica - spedizioni



[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]



- trasporti, fermo restando che al Fondo possono aderire i datori di lavoro di altri settori economici, che liberamente scelgano di versare a Fondo Conoscenza il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n.845 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fondo conoscenza, in particolare, s'impegna a contribuire all'evidenziazione e valorizzazione, mediante la formazione di aggiornamento, dei quadri e dei professional aziendali in una visione comunitaria e internazionale.

3. Fondo Conoscenza non ha fini di lucro e opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi e dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale e alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

4. Il Fondo promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art.118 della legge n.388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni - piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali, settoriali o individuali (anche sotto forma di voucher), concordati tra le Parti sociali.

5. Il fondo eroga direttamente formazione ai sensi di quanto previsto dagli accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'attuazione degli scopi suindicati e il funzionamento di Fondo Conoscenza sono disciplinati dal Regolamento del Fondo che sarà approvato, contestualmente alla sottoscrizione in forma pubblica, del presente Statuto.

Articolo 3

Sede e durata

Il Fondo ha sede legale in Roma, in Corso D'Italia n. 39, ed ha durata illimitata.

Articolo 4

Soci del Fondo

Sono Soci di Fondo Conoscenza:

- I Soci Fondatori di Fondo Conoscenza ovvero la Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - CIU e la Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - FENAPI.

- I Soci Ordinari ovvero le Associazioni ammesse dal comitato dei Soci Fondatori con le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

Articolo 5

Associati aderenti



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top, a signature in the middle, and initials at the bottom.

Sono da considerarsi associati aderenti tutte le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della legge 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni e che siano in regola con i versamenti previsti.

Articolo 6

Perdita della qualità di aderente

L'adesione a Fondo Conoscenza cessa a seguito di:

- Scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
- Cessazione, estinzione, recesso, esclusione dell'iscritto.

Articolo 7

Organi sociali

Sono organi di Fondo Conoscenza:

- Il comitato dei Soci Fondatori;
- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti sono paritetici fra le OO.SS. di cui all'art.1.

Articolo 8

Comitato dei Soci Fondatori

1. Il comitato dei Soci Fondatori è composto pariteticamente da CIU e da FENAPI che esprimono ciascuno due rappresentanti, oltre, una volta eletti, al Presidente e al vice Presidente del Fondo.
2. Spetta al Comitato dei Soci Fondatori:
 - a) nominare, sostituire e revocare il Consiglio di Amministrazione;
 - b) deliberare a maggioranza sull'adesione di altri soci.
3. Il Comitato è presieduto nella seduta di insediamento dal componente più anziano; successivamente il comitato è presieduto dal Presidente del Fondo che, a elezione avvenuta, ne fa parte di diritto unitamente al vice Presidente.
4. La convocazione del Comitato è effettuata dal Presidente del Fondo, mediante raccomandata, fax o e-mail PEC, contenete luogo, data e ordine del giorno da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno otto giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail PEC, da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. In caso di cessazione anticipata e di nuova indicazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento,



il nuovo membro nominato resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

6. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno 1/2 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Articolo 9

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci sulla base della ripartizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Fermo restando il principio di pariteticità, i soci fondatori esprimono i due terzi (2/3) dei rappresentanti.

2. I membri dell'Assemblea, designati sempre in numero pari dai Soci nel numero minimo di sei e nel numero massimo di diciotto complessivi, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

3. Ciascuna OO.SS. di cui sopra può sostituire i membri da essa designati - anche prima della scadenza del triennio - per dimissioni, anche interne all'Organizzazione, per revoca, oppure per giustificati motivi esplicitati all'Assemblea dalla designante stessa. A tale scopo l'ente designante deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la relativa presa d'atto.

4. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

5. Spetta all'Assemblea:

- Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art.2 dello Statuto;
- Deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti per l'intero periodo di durata dei rispettivi mandati, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento;
- Provvedere all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi esaminati dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione, con il parere dei Soci Fondatori;
- Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.
- Deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea, in relazione a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 9.



6. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea stessa o dal Presidente.

7. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luoghi diversi rispetto alla sede sociale.

8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, mediante raccomandata, fax o e-mail PEC, contenete luogo, data e ordine del giorno da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno otto giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail PEC, da inviare almeno

3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

10. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno 1/2 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del Fondo. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.

11. Il Direttore Generale, se nominato, è componente di diritto dell'Assemblea, in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola;

12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbali scritti e controfirmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante di volta in volta nominato.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 (sei) membri fino a un massimo di 12 (dodici) membri, sulla base della ripartizione paritetica tra Associazioni dei Lavoratori e Associazioni dei datori di lavoro. Fermo restando il principio della pariteticità, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati per i due terzi (2/3) dai Soci Fondatori e per il restante un terzo (1/3) dagli altri soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, pariteticamente, con i seguenti criteri: i due terzi (2/3) dei componenti su indicazione dei soci fondatori, il restante un terzo (1/3) su indicazione degli altri soci. Ciascun Socio di cui sopra può proporre la sostituzione dei membri da essa indicati - anche prima della scadenza del



[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]



triennio - per dimissioni, anche interne all'Organizzazione, per revoca, oppure per giustificati motivi esplicitati al Comitato dalla designante stessa. A tale scopo l'ente designante deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che, alla prima riunione del Comitato utile, comunica le volontà del socio per la relativa revoca e la successiva nomina.

3. Nella fase di avviamento del Fondo e fino all'ammissione di ulteriori organizzazioni in quota datoriale o in quota sindacale, il Consiglio di Amministrazione sarà formato da 10 (dieci) membri nominati dai Soci Fondatori e le OO.SS. concordano la seguente ripartizione paritetica:

- 5 (cinque) su proposta di CIU;
- 5 (cinque) su proposta della FENAPI.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.

5. Qualora il socio che l'ha indicato revochi, per giustificati motivi che dovranno essere esplicitati al Consiglio dei Soci Fondatori, il mandato a un membro del Consiglio d'Amministrazione, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo, unitamente che, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la relativa presa d'atto. La stessa procedura si applica in caso di dimissioni. La designazione del nuovo membro verrà effettuata dall'Organizzazione che ha operato la revoca. Il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito;

6. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- a) Approvare le linee strategiche delle attività annuali e pluriennali del Fondo, predisposte dal Direttore Generale;
- b) Vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi;
- c) Vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- d) Approvare il modello organizzativo e il relativo organigramma idonei al conseguimento degli scopi di cui all'art.2 del presente Statuti;
- e) Stabilire, annualmente, il fabbisogno del personale in pianta organica e il Regolamento inerente al personale di Fondo Conoscenza;
- f) Ratificare le assunzioni e/o i licenziamenti del personale e/o dei rapporti di collaborazione effettuate dal Presidente del Fondo;
- g) Predisporre le modifiche dello Statuto e del Regolamento del Fondo da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea e alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del



comma 2 dell'art. 18 della Legge 388/2000 e s.m.i.;

- h) Esaminare i bilanci preventivi e consuntivi, per la consequenziale approvazione dell'Assemblea;
- i) Approvare i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni territoriali del Fondo;
- j) Approvare la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, approvazione, tempi, erogazione del finanziamento, rendiconto e monitoraggio, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse, tenuto conto degli indirizzi dell'ANPAL;
- k) Approvare i verbali delle proprie riunioni;
- l) Riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- m) Compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- n) Adottare ogni altra delibera necessaria per l'attuazione di quanto previsto all'art.2;
- o) Nominare il Direttore Generale su proposta del Presidente del Fondo;

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente in caso di assenza del primo.

8. Il Direttore Generale, se nominato, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, almeno 3 volte l'anno, anche in luoghi diversi rispetto alla sede sociale, dal Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare via telegramma, fax o e-mail PEC almeno 8 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail PEC, da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.

10. Il Consiglio di Amministrazione, deve essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta. In tal caso, i richiedenti devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno 1/2 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del Fondo, o del vice presidente se interviene in sostituzione del presidente assente. Il voto



può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali scritti e controfirmati dal presidente (o dal vice presidente se sostituito) e da un segretario verbalizzante di volta in volta designato;

13. L'indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà stabilita dall'Assemblea all'atto della relativa nomina;

14. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione saranno rimborsate le spese sostenute e documentate per partecipare alle riunioni e le spese sostenute e documentate a seguito di specifici compiti transitori affidati a valere sulle spese di gestione del fondo e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Articolo 11

Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, il Presidente del Fondo e il Vice Presidente che durano in carica un triennio per un massimo di tre mandati.

2. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, nominato dall'Assemblea, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

- Il Presidente del Fondo:
- Ha la legale rappresentanza del Fondo;
- Rappresenta in giudizio il Fondo;
- È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- Provvede, alle assunzioni e agli eventuali licenziamenti del personale dipendente, determinandone l'inquadramento contrattuale;
- Cura i rapporti con le banche, accende conti correnti ed effettua qualsiasi altra operazione, nell'interesse del Fondo;
- Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Garantisce la corretta all'applicazione del presente Statuto;
- Da esecuzione, alle deliberazioni degli organi statutari;
- Svolge gli altri compiti a esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- Propone la nomina del Direttore Generale, sottoponendola all'approvazione del Consiglio di



Amministrazione;

- Delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile dal Consiglio di Amministrazione pena la perdita della loro efficacia.

Articolo 12

Direttore Generale

All'attività del Fondo può essere preposto un Direttore Generale con le funzioni e i compiti previsti dal regolamento. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Suo incarico ha durata triennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di nomina.

Articolo 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi così designati: uno designato da FENAPI e uno designato da CIU; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

4. I Revisori, sia effettivi sia supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.

5. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2407, del codice civile. Essi devono riferire immediatamente all'assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di norma una volta a trimestre, anche in luoghi diversi rispetto alla sede sociale, e ogni qual volta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei revisori ne faccia richiesta.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio, tramite raccomandata, fax o e-mail PEC, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere inviata almeno 2 giorni prima della riunione anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo giuridicamente idoneo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:



a) Stabilisce d'intesa con il Consiglio di Amministrazione la forma dei bilanci;

b) Redige la relazione dei bilanci preventivi e consuntivi illustrandoli al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea;

c) Controlla l'andamento amministrativo e contabile del Fondo.

9. I Revisori dei Conti non possono avere alcun rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione professionale con il Fondo e non possono essere individuati all'interno dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

10. Il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sarà stabilito dall'Assemblea all'atto della relativa nomina.

11. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio del proprio mandato a valere sulle spese di gestione del fondo e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Articolo 14

Articolazioni territoriali

1. L'organizzazione territoriale del Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità approvati dal Consiglio di Amministrazione,

2. Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni territoriali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Fondo potrà sostenere e avvalersi della struttura nazionale e territoriale, della logistiche e dei servizi, del costituendo Ente Bilaterale Nazionale, denominato "Ente Bilaterale Terziario e Professioni" (in sigla "EBTP") e del costituendo Ente Nazionale per la Formazione Professionale, denominato "Ente per la Formazione nei settori del commercio, artigianato, del turismo" (in sigla "EFCAT") entrambi previsti dall'art. 9 del predetto CCNL, garantendo il rispetto della soggettività giuridica di ciascun soggetto e la separatezza degli aspetti economici, finanziari, patrimoniali e contabili.

Articolo 15

Risorse Finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, Fondo Conoscenza è finanziato:

a) Dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive



modificazioni e integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;

b) Da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;

c) Da apporti finanziari che, siano destinati al Fondo da soggetti pubblici o privati per specifiche iniziative previa presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;

d) da contributi e/o anticipazioni da parte dei Soci Fondatori;

e) Da finanziamenti provenienti da Fondi Europei.

Articolo 16

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio di Fondo Conoscenza è costituito da:

a) Beni di proprietà del Fondo;

b) Apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 17

Libri sociali

I Libri sociali, sono tenuti presso la sede sociale del Fondo. Fermo restando, quanto richiesto dalle normative fiscali vigenti, i libri sociali sono i seguenti:

- Il Libro dei Soci;

- Il Libro del Comitato dei Soci Fondatori;

- Il Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea;

- Il Libro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- Il Libro delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Libro delle Determinazioni Presidenziali;

- Il Libro delle Determinazioni del Direttore Generale, se nominato.

Articolo 18

Bilancio

1. Gli esercizi finanziari di Fondo Conoscenza hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, predispone il bilancio consuntivo che deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, corredato di tutti gli allegati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea chiamata a deliberarne l'approvazione.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, predispone il bilancio preventivo da sottoporre alla consequenziale approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di



norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo e le relative relazioni devono essere trasmessi, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, all'ANPAL.

Articolo 19

Scioglimento e cessazione

1. In caso di scioglimento del Fondo o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno da FENAPI e uno designato da CIU e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi 2 (due) mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

3. In caso di scioglimento di Fondo Conoscenza, il patrimonio dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione determinate dall'Assemblea.

Articolo 20

Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto, nonché il Regolamento del Fondo, potranno essere modificati dall'Assemblea di Fondo Conoscenza.

2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118 della legge n.388/2000 e s.m.i.

Articolo 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché le norme previste dal Regolamento del Fondo.





Al sensi del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000 (T.U.)
S.P.Q.R. Comune di ROMA - MUNICIPIO ROMA III

Copia in 12 fogli
conforme all'originale esibitomi

Roma, 18 DIC. 2018 L'incaricato dal Sindaco

L.A. Corsi Roberto

